



FAQ TEST SIEROLOGICI

15.05.2020

E' stata pubblicata la nuova delibera n.475 data 11 maggio della Regione Emilia Romagna che aggiorna i contenuti della delibera n. 350 e che ulteriormente disciplina lo svolgimento dei test sierologici per la rilevazione degli anticorpi contro il virus Sars-Cov-2. Alcuni tratti salienti della nuova delibera erano già stati anticipati nei giorni scorsi nella conferenza stampa della Giunta regionale, ma diversi aspetti meritano un approfondimento.

Quali sono le principali novità introdotte dalla nuova delibera?

Innanzitutto dobbiamo premettere che per quanto riguarda lo svolgimento dei test sierologici nei luoghi di lavoro, la precedente delibera rimane valida per quanto non espressamente modificato dal nuovo provvedimento. Questo significa che deve essere fatta una lettura armonizzata dei due provvedimenti, per comprenderne le modalità applicative nei luoghi di lavoro. Sicuramente la novità principale è che il nuovo provvedimento consente anche ai privati cittadini di sottoporsi al test sierologico presso i laboratori autorizzati ([elenco](#)). Inoltre la nuova delibera introduce notevoli semplificazioni per le aziende che intendono promuovere questo percorso tra i propri lavoratori. Altra premessa di non poco conto è che i risultati su una popolazione di 60.000 operatori sanitari “testimoniano una elevatissima concordanza fra i risultati dei test sierologici rapidi e i test sierologici standard da sangue venoso” stabilendone una sostanziale equivalenza anche se ricordiamo che i test sierologici standard da sangue venoso, a differenza di quelli rapidi, consentono anche di titolare (quantificare) il numero di anticorpi prodotti dal nostro organismo. Infine viene ribadito che l'adesione a questi percorsi di screening, sia da parte dei lavoratori che delle aziende, è volontaria.

Partiamo con i privati cittadini, cosa si deve fare per potersi sottoporre a uno dei due test?

Per poter effettuare il test è necessaria una “prescrizione in carta libera da parte del medico di fiducia, che deve essere messa nella disponibilità del cittadino preferibilmente con modalità telematiche”.

Interessante osservare come la delibera motivi la necessità questo passaggio: evitare fraintendimenti sulla utilità dei test. Viene fatto l'esempio di un soggetto che a fronte dell'insorgenza di sintomi iniziali ritenga erroneamente di fare un test sierologico invece che sottoporsi a tampone. Ricordiamo infatti che gli anticorpi sono rilevabili solo dopo





alcuni giorni dall'infezione (quindi fare il test sierologico appena contratto il virus è inutile perché il test risulta comunque negativo) e, viceversa, che il test per la diagnosi malattia e di presenza del virus resta il tampone.

Cosa succede in caso di positività al test?

A fronte di risultato positivo (IgG, IgM o entrambi) in cittadini che non abbiano già contratto la malattia e avuto diagnosi con tampone di malattia e guarigione, il Direttore sanitario del Laboratorio informa il Dipartimento di Sanità pubblica territorialmente competente per il comune di residenza del cittadino in merito alla necessità di sottoporre il cittadino positivo a test molecolare su tampone. Il cittadino positivo viene inoltre informato circa la necessità di contattare il numero telefonico (per la provincia di Parma quello AUSL 0521/396436) di riferimento per fissare il luogo ed il momento nel quale recarsi, con le necessarie protezioni, per **eseguire il tampone** e di porsi da subito in **isolamento fiduciario a domicilio** in attesa dell'appuntamento per l'esecuzione e del risultato del tampone che verrà eseguito a carico del Servizio Sanitario Regionale. Fatti salvi i casi in cui il cittadino non decida di eseguire a proprie spese il tampone privatamente in un laboratorio autorizzato.

Quali sono le novità per le aziende e i lavoratori?

Innanzitutto non è più necessario presentare istanza autorizzativa né attendere approvazione, infatti è sufficiente che il datore di lavoro invii una comunicazione alla Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare della Regione, dell'avvio del programma di screening avendo cura di indicare i laboratori autorizzati cui intendono rivolgersi (viene indicato di utilizzare comunque il facsimile della richiesta di istanza allegato alla prima delibera). Altra novità molto importante è che vengono equiparati i test sierologici rapidi a quelli standard da sangue venoso, quindi in caso di positività ai test rapidi non è più necessaria la conferma del risultato con il test standard: azienda e cittadini scelgono quale tra i due preferiscono effettuare. Inoltre viene stabilito che anche coloro che risultano positivi alle sole IGG debbano essere sottoposti a tampone (in questo caso gli oneri sono a carico dell'Azienda e ci si può sempre avvalere dell'AUSL o di un laboratorio privato autorizzato).

Cosa viene confermato nel protocollo per le aziende?

Sicuramente è **confermato il ruolo del medico competente** nell'informare i dipendenti sulle finalità e le caratteristiche dei test nonché sul significato dei risultati. Inoltre il Datore di lavoro al termine del percorso dovrà





comunicare al Dipartimento di Sanità Pubblica, tramite il medico competente, i risultati in forma anonima aggregata dei soggetti testati indicando quanti sono risultati negativi o positivi e specificando per quale tipologia di anticorpi. Tenuto conto che il medico competente è colui che deve consegnare il risultato del test ai lavoratori, dandone le opportune spiegazioni, e della necessità che tutto questo avvenga tempestivamente tanto più nei casi di positività è assolutamente opportuno che il medico sia coinvolto fin dall'inizio del percorso e nella pianificazione di tutte le attività. Non è un caso che la delibera preveda, oltre che di indicarne il nominativo sulla richiesta, che **anche il medico competente dell'azienda possa essere autorizzato a effettuare direttamente i test rapidi sui lavoratori** e che questa rappresenti la massima garanzia di tempestività nella comunicazione dell'esito.

Per coloro che siano risultati negativi al test, in occasione del primo esame, viene confermata la necessità di ripeterlo almeno una volta a distanza di 15-20 giorni per escludere che il primo test sia stato eseguito nel cosiddetto "periodo finestra". In relazione alla gestione dei casi positivi il percorso è analogo a quello per i cittadini privati (ad eccezione dei costi a carico dell'impresa, compreso quello del tampone).

Infine non credo debba passare inosservato il riferimento della delibera alla adesione volontaria da parte dei soggetti datoriali nell'esercizio della loro responsabilità d'impresa a supporto del riavvio delle attività.

Sono stati introdotti altri obblighi?

Il laboratorio autorizzato deve, attraverso i propri sistemi informativi, mettere a disposizione del Servizio Sanitario Regionale e quindi della rete SOLE/FSE gli esiti dei test sierologici.

